



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 110/2022 DEL 09.12.2022

PORTO DI ORTONA

REVOCA ORDINANZA PRESIDENZIALE N.102/2022 DEL 16/11/2022 - TEMPORANEA INTERDIZIONE AREE DEMANIALI PORTUALI - RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività



commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA la nota prot. 25332-16.11.2022 della locale Autorità Marittima, assunta al prot. ARR 14112-16_11_2022, indirizzata alla Questura di Chieti ed al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e per quanto di competenza a questo Ente, recante informativa circa al rinvenimento di un residuo bellico, impigliato tra le maglie di una rete durante una battuta di pesca, nell'ambito portuale di Ortona, ora ubicato presso il ciglio banchina del Molo Mandracchio del sorgitore, con allegazione planimetrica ed indicazione, ai fini della interdizione delle aree in via prudenziale, di una fascia di sicurezza non inferiore ai 10 metri intorno al punto riportato nello stralcio planimetrico compiegato;

VISTA la Ordinanza Presidenziale interdittiva n. 102/2022 del 16.11.2022, adottata per inibire l'accesso ed il transito delle aree interessate dalla presenza dell'ordigno in argomento al fine di assicurare le indefettibili esigenze di tutela della pubblica incolumità e di tutela della sicurezza, nelle more dell'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza all'uopo preposte;

VISTA la nota della Autorità Marittima assunta al prot. 15122 del 09.12.2022, con cui la Capitaneria di Porto di Ortona ha comunicato l'avvenuta rimozione dell'ordigno bellico per il successivo smaltimento, all'esito dell'intervento dell'11° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito di Foggia, venendo meno, per l'effetto, le esigenze di interdizione disposte;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, sono cessate le esigenze di interdizione riconnesse alle attività di rimozione dell'ordigno bellico in argomento, di cui all'Ordinanza Presidenziale n. 102/2022 del 16.11.2022 e per l'effetto sia necessario adottare un consequenziale provvedimento revocatorio del superiore atto provvedimentale di polizia marittima;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, posta il completamento delle operazioni di rimozione, disinnescò e/o brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto presso il Porto di Ortona



ORDINA

La revoca dell'Ordinanza Presidenziale n. 102/2022 del 16.11.2022 e dei conseguenti effetti interdittivi disposto con il superiore provvedimento ordinamentale.

DISPONE

La riapertura, l'accesso ed il transito alla banchina del Molo Mandracchio del porto di Ortona negli spazi demaniali marittimi ed in quelli immediatamente limitrofi, già interdetti con Ordinanza n.102/2022 per il venir meno delle esigenze di tutela della pubblica incolumità riconnesse alle operazioni perfezionate di rimozione dell'ordigno bellico per il successivo smaltimento, effettuate dall'11° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito di Foggia

Ancona, 09.12.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino